

SEZIONE ORDINARIA

FINANZIAMENTO
PROGRAMMI FORMATIVI

Finanziamento

Contributo ordinario **0,20%** (1/3 a carico lavoratore - 2/3 a carico datore di lavoro).

RIDUZIONE O
SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Finanziamento

Contributo ordinario **0,20%** (1/3 lavoratore, 2/3 azienda).
Contributo addizionale a carico azienda **minimo 1,5% delle retribuzioni perse.**

Prestazioni

Durata (art. 3, comma 31, L. 92/2012) non superiore ad 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria (art. 6, commi 1, 3, 4, L. 164/1975).

Si percepisce il **60%** del lordo che sarebbe spettato per il periodo non lavorato, con i seguenti massimali lordi mensili: € 1.153 (per retribuzioni mensili lorde fino a € 2.122); € 1.328 (per retribuzioni mensili lorde da € 2.122 a € 3.354); € 1.678 (per retribuzioni mensili lorde oltre € 3.354). Gli importi sono incrementati secondo la CIG per l'industria.

Il Fondo versa la contribuzione previdenziale correlata.

In caso di ricorso all'ASpl, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo pari almeno al 20% dell'importo dell'indennità stessa.

In caso di **riduzione stabile dell'orario di lavoro**: adesione volontaria; durata massima **48 mesi**. Nessuna copertura economica per le ore non lavorate. Il Fondo versa contribuzione previdenziale correlata. L'azienda assume contestualmente nuovo personale a tempo indeterminato, beneficiando di contributi statali. Si applicano le disposizioni di cui al D.L. 726/1984 (contratti di solidarietà espansiva), nonché le disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le prestazioni di enti bilaterali nazionali di settore (quali Enbicredito).

SEZIONE STRAORDINARIA

ASSEGNO STRAORDINARIO DI
SOSTEGNO AL REDDITO
(prepensionamento)

Finanziamento

Contributo straordinario a carico dell'azienda corrispondente agli assegni straordinari e alla contribuzione correlata.

Prestazioni

Assegno straordinario di sostegno al reddito.

Durata massima di permanenza nel fondo **60 mesi**; corresponsione assegno straordinario pari a: importo netto trattamento pensionistico* con maggiorazione anzianità contributiva mancante; importo ritenute di legge.

** Se la pensione è calcolata con il sistema retributivo tale importo è ridotto dell'8% se il reddito lordo annuo è inferiore o pari a 38.000 euro; dell'11% se è superiore.*

Contributi previdenziali correlati a carico dell'azienda.

SEZIONE EMERGENZIALE

LAVORATORI IN ESUBERO NON IN POSSESSO DI REQUISITI PER SEZIONE STRAORDINARIA

Finanziamento

Contributo ordinario **0,20%** (1/3 lavoratore, 2/3 azienda).

Contributo emergenziale a carico azienda pari al **50%** delle prestazioni erogate.

Prestazioni

Assegno di sostegno al reddito per un periodo massimo di **24 mesi** per disoccupazione involontaria, nella misura, in rapporto all'ultima retribuzione lorda, di: 80% fino ad un massimo di €. 2.374 per retribuzioni annue fino a €. 40.639 (con riduzione di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26, L. 41/1986); 70% fino ad un massimo di €. 2.674 per retribuzioni annue fino a €. 53.472; 60% fino ad un massimo di €. 3.743 per retribuzioni annue superiori a €. 53.472.

Finanziamento per un periodo massimo di **12 mesi** di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

La contribuzione correlata è a carico del Fondo ed è calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda



Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi compresa l'ASpl, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.